REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio Presidente relatore

Giovanni Comite Consigliere

Giuseppina Mignemi Consigliere

Marco Fratini Consigliere

Carola Corrado Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto al n. 59626 del registro di segreteria, proposto dal Dott. Francesco VADALA', nato a Roma il 10.10.1961, (C.F. VDLFNC61R10H501M), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Forcione (C.F. FRCGPP67C10L113D) con studio in Campobasso alla via Vittorio Veneto n. 64, (PEC forcione.giuseppe@avvocaticampobasso.legalmail.it ed il fax 0874/62765),

appellante

contro

Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio;

Procura generale della Corte dei conti;

- appellate-

per la riforma della sentenza n. 750/2021, depositata il 12 ottobre 2021, della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore dr.ssa Giuseppina Maio, l'Avv. Giuseppe Forcione in rappresentanza del dr. Francesco Vadalà ed il rappresentante della Procura generale, in persona del V.P.G. dr. Antongiulio Martina.

Esaminati l'atto d'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Ritenuto in

Fatto

1. Con la sentenza n. 750/2021 depositata in data 12 ottobre 2021 la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato il dr. Francesco Vadalà, Vice questore aggiunto in servizio all'epoca dei fatti presso la Polizia di Stato, al risarcimento del danno cagionato in conseguenza dell'indebita percezione di emolumenti stipendiali nel periodo - dal 28 agosto 2018 all'8 maggio 2019 - in cui si era ingiustificatamente assentato dal servizio. Il danno è stato quantificato, in applicazione del potere riduttivo in euro 50.000,00 (cinquantamila/00), somma comprensiva di rivalutazione monetaria; interessi da calcolarsi dal deposito della sentenza fino al soddisfo, e spese di giudizio.

La sentenza - disatteso l'assunto del convenuto per cui il danno deriverebbe da un'inerzia dell'Amministrazione che non avrebbe "*provveduto a destituirlo prima, con ciò realizzando una successiva pretesa creditoria*"; considerato che, "*fino al momento in cui non si è concluso il*

procedimento disciplinare non era possibile adottare il provvedimento di destituzione" e che "*in assenza di provvedimenti di sospensione dal servizio sussisteva quindi l'obbligo per il convenuto di presentarsi al lavoro regolarmente, tanto più in quanto riceveva regolare retribuzione*", ha affermato l'irripetibilità della quota di stipendio riconducibile ad assegno alimentare (che la difesa ha quantificato in euro 6.592,66); ha ritenuto impossibile effettuare una valutazione monetaria delle imposte pagate sugli stipendi percepiti illegittimamente ed ha ridotto il danno (inizialmente quantificato dalla Procura regionale in euro 83.673,44) in euro 50.000,00, somma comprensiva di rivalutazione oltre interessi maturandi e spese del procedimento.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 13 dicembre 2021, ed iscritto a ruolo in data 11 gennaio 2022, il dr. VADALÀ, deducendo i motivi di seguito sinteticamente esposti.

2.1. "Assenza dei requisiti del danno erariale – diritto del pubblico dipendente all'assegno alimentare.".

L'appellante impugna la parte della sentenza nella quale non è stata accolta la richiesta di sottrarre dall'importo da restituire la somma che il medesimo avrebbe dovuto percepire a titolo di assegno di mantenimento. Ripercorrere, i passaggi essenziali della vicenda, evidenziando che l'indebita corresponsione dell'intera retribuzione non è stata la conseguenza di condotte dolose o colpose ad esso ascrivibili ma piuttosto il frutto di scelte, negligenza od omissione, dell'amministrazione datrice di lavoro.

Argomenta che in forza della vigente normativa, avrebbe dovuto percepire, nel corso dell'intera durata del procedimento disciplinare finalizzato alla destituzione, quantomeno un assegno alimentare, e che per l'effetto l'importo da risarcire dovrebbe essere limitato alla differenza tra gli importi effettivamente percepiti e quelli previsti a titolo di assegno alimentare, dalla data del 06.11.2018 (data di inizio del procedimento disciplinare) o alternativamente dalla data del 19.12.2018 (data della relazione conclusiva del funzionario istruttore), fino al 9.5.2019.

2.2. "Determinazione dell'importo oggetto del recupero al netto dei contributi e delle imposte versate dal sostituto d'imposta.".

L'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo condiviso il principio, secondo cui la restituzione delle somme debba avvenire al netto e non al lordo di quando effettivamente percepito, ha determinato le somme da restituire non analiticamente, ma facendo ricorso al potere riduttivo.

Ritiene, l'appellante che sulla scorta della tabella riportata che l'importo effettivo da restituire sia pari ad € 41.285,58, essendo questa la somma netta a lui corrisposta nel periodo di riferimento.

Sottolinea, altresì, che il decreto di sospensione dal servizio prot. n. 333-C/2642 datato 08.05.2019, eseguito il successivo 09.05.2019, prevedeva espressamente che per l'intero periodo in cui il provvedimento avrebbe spiegato i propri effetti l'interessato avrebbe dovuto percepire un assegno alimentare irripetibile in luogo della intera retribuzione, che invece, erroneamente, è stata corrisposta

dall'amministrazione fino ad agosto 2019.

Ne consegue che, dall'importo netto complessivo da restituire pari ad € 41.285,58 andrebbe sottratto l'importo dell'assegno alimentare che avrebbe dovuto percepire per i mesi di giugno luglio ed agosto 2019 pari ad € 6.139,25 (€ 2.046,45 x 3).

In conclusione ha chiesto l' accoglimento del gravame, e per l'effetto - accertare e dichiarare che dalla somma richiesta a titolo di danno erariale/restituzione indebito devono essere scomputati tutti gli importi a cui l'appellante avrebbe avuto diritto a titolo di assegno alimentare, dalla data di inizio del procedimento disciplinare e fino al provvedimento di destituzione e conseguentemente limitare la stessa ad € 18.744,63; - accertare e dichiarare, in ogni caso, che la ripetizione delle retribuzioni percepite dal deducente deve avvenire al netto delle imposte e dei contributi trattenuti dal datore di lavoro quale sostituto di imposta e, comunque, al netto dell'assegno alimentare da percepire nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2019 e pertanto limitare la stessa ad € 35.146,33.

3. La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 21 novembre 2024 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.

4. All'udienza dell'11 dicembre 2024, le parti ribadivano le argomentazioni già rappresentate in atti e le conclusioni ivi rassegnate.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

Rilevato che

DIRITTO

L'impugnazione mira all'accertamento negativo della responsabilità amministrativa del dr. Vadalà in relazione al danno cagionato per effetto dell'indebita percezione dell'intera retribuzione per il periodo in cui il predetto si sarebbe assentato senza alcuna giustificazione dal servizio (28 agosto 2018/ 9 maggio 2019).

L'appellante non nega di aver posto in essere il comportamento accertato quale illecito dalla sentenza impugnata, ma si limita ad asserire che la sua condotta non è stata adottata con dolo o colpa grave. Non pone in discussione, in altri termini, l'identità fattuale della condotta, ma sostiene che il danno è stato "*il frutto di negligenza od omissione da porre a carico dell'amministrazione datrice di lavoro*", in tal modo facendo questione non della sua estraneità ai fatti contestati, bensì del carattere riprovevole del suo agire, ovvero, contestando la sussistenza del criterio soggettivo d'imputazione.

Ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado abbia ricostruito con chiarezza la vicenda illecita, osservando che "*In assenza di provvedimenti di sospensione dal servizio, sussisteva quindi l'obbligo per il convenuto di presentarsi al lavoro regolarmente, tanto più in quanto riceveva regolare retribuzione.*".

Infondata è anche la richiesta di sottrarre dall'importo da restituire le somme che avrebbe dovuto percepire quale assegno alimentare dalla data del 06.11.2018 (data di inizio del procedimento disciplinare) o alternativamente dalla data del 19.12.2018 (data della relazione conclusiva del funzionario istruttore), fino al 9.5.2019.

A norma dell'art.82 del D.P.R n.3 1957, al dipendente sospeso dal servizio viene attribuito un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio e agli eventuali assegni per carichi di famiglia con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

Il Vadalà è stato sospeso dal servizio in data 8 maggio 2019 pertanto per il periodo precedente non aveva titolo alla corresponsione dell'assegno alimentare.

Per quanto riguarda la quantificazione del pregiudizio risarcibile, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo condiviso il principio secondo cui le somme da restituire devono essere determinate al netto delle ritenute, ha determinato la somma da restituire facendo ricorso al potere riduttivo. Sostiene, che l'importo dovuto, calcolato al netto, sia di euro 41.285,58, somma da cui andrebbe sottratto quanto avrebbe dovuto percepire a titolo di assegno alimentare irripetibile in luogo dell'intera retribuzione che erroneamente gli è stata corrisposta fino ad agosto 2019.

Afferma, preliminarmente il Collegio che non essendo stato proposto appello incidentale è passato in decisione il capo della sentenza che ha ritenuto non applicabile al caso di specie il principio di cui alla sentenza SSRR24/2020 affermando che, in ipotesi, il danno erariale, conseguente all'illecita erogazione di emolumenti, andava quantificato al netto delle ritenute operate sugli importi liquidati.

Risolta, la questione "a monte" della condanna al netto degli oneri fiscali e previdenziali (e non al lordo), può delibarsi quella "a valle",

relativa alla quantificazione della posta di danno operata in sentenza e oggetto di contestazione.

La procura regionale ha individuato il danno nel totale riportato nella nota in data 23 giugno 2020 del Ministero dell'interno, che era rappresentava la somma: degli emolumenti percepiti dal Vadalà dal 28 agosto 2018 al 31 agosto 2019; da quanto percepito a titolo di assegno alimentare dal 1° settembre al 31 ottobre 2019; e quanto percepito nella mensilità di novembre a titolo di arretrati stipendio.

Ritiene il Collegio che il danno cagionato dal dr. Francesco Vadalà vice questore aggiunto in servizio all'epoca dei fatti presso la Polizia di Stato sia limitato alla somma degli emolumenti stipendiali percepiti nel periodo dal 28 agosto 2018 all'8 maggio 2019 periodo in cui si era ingiustificatamente assentato dal servizio, e dalle differenze retributive tra quanto ha percepito e quanto avrebbe dovuto percepire a titoli di assegno alimentare da maggio ad agosto 2019.

Riconosce il Collegio che la documentazione in atti presenta talune carenze informative che non consentono di individuare precisamente quale sia la retribuzione netta percepita dal Vadalà e pertanto in assenza del deposito di adeguata documentazione da entrambe le parti che permetta di accertare ex post l'importo delle somme percepite al netto degli oneri fiscali e previdenziali utilizzando il criterio equitativo ex art. 1226 c.c. quantifica il danno in euro 35.000,00.

Conclusivamente, l'appello deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, il dott. Vadalà

deve essere condannato al risarcimento del danno cagionato alla Polizia di Stato, Centro polifunzionale – Scuola tecnica di Polizia di Roma pari ad euro 35.000,00 oltre interessi come da sentenza impugnata. L'importo è stato ritenuto già comprensivo di rivalutazione dai primi giudici e sul relativo capo di sentenza non è stato promosso gravame incidentale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, in quanto la riforma investe esclusivamente il quantum debeatur, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, , così definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il dr. Vadalà al risarcimento del danno di euro 35.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi dal deposito della sentenza di primo grado fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 112,00 (euro centododici/00).

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024.

Il Presidente

(dott.ssa Giuseppina Maio)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il10/02/2025
il dirigente
F. to digitalmente